

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL  
COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CON-  
TRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 19 maggio 2020.

**Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19.** (Ordinanza n. 15).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO  
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO  
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'articolo 1, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato articolo 122;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020, recante misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nella cosiddetta fase 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 126 del 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Considerato che l'art. 122 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario sovrintenda ai processi di distribuzione di farmaci, apparecchiature mediche ed altri dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza

nazionale Covid-19, operando anche in deroga alle disposizioni di legge in vigore;

Vista la propria ordinanza n. 9/2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 10 aprile 2020, contenente «Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie»;

Vista la propria ordinanza n. 11/2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 108 del 27 aprile 2020, con la quale sono state emanate «Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali» con fissazione del prezzo finale di vendita al consumo di mascherine facciali - Standard UNI EN 14683, aventi le caratteristiche indicate nell'all. 1 della medesima ordinanza, pari a € 0,50 per ciascuna unità, al netto dell'IVA;

Viste le proprie ordinanze 9 maggio 2020, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 120 dell'11 maggio 2020, contenente «Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione individuale (Ordinanza n. 12/2020)» e 9 maggio 2020, n. 13, recante «Integrazioni della procedura di sdoganamento. (Ordinanza n. 13/2020)», così come modificata dalla successiva ordinanza n. 14 del 14 maggio 2020;

Ritenuta la necessità di garantire ai cittadini la massima disponibilità dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda degli stessi in relazione al recente avvio della cosiddetta «Fase 2»;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 15 maggio 2020, fra il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 e la Federazione italiana tabaccai (F.I.T.)».

Dispone:


Art. 1.

*Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19*

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino alla cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19, i titolari di concessione amministrativa per la rivendita di tabacchi e altri generi di monopolio aderenti alla Federazione italiana tabaccai (F.I.T.) sono autorizzati alla vendita al pubblico di mascherine facciali con le caratteristiche indicate nell'ordinanza n. 11/2020 e relativo allegato 1;

2. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 9/2020 del Commissario straordinario circa la vendita al consumo di mascherine facciali e DPI in assenza di imballaggi e all'ordinanza n. 11/2020 circa il prezzo di vendita al pubblico delle medesime mascherine sono integralmente estese alle rivendite di tabacchi e altri generi di monopolio aderenti alla Federazione italiana tabaccai di cui al protocollo meglio sopra identificato.

3. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 9 maggio 2020, n. 13, così come modificato dall'ordinanza 14 maggio 2020, n. 14, dopo le parole «ANCD Conad» e prima del



punto, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché del protocollo d'intesa sottoscritto dal medesimo Commissario straordinario il 15 maggio 2020 con la Federazione italiana tabaccai (F.I.T.)».

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2020

*Il Commissario straordinario*  
ARCURI

20A02799

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 maggio 2020.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.** (Ordinanza n. 673).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile, 10 e 26 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020 con cui si dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il superamento dell'emergenza in rassegna si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio provvedimento, composto dal Segretario generale del Ministero della salute, dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal direttore dell'Ufficio di coordinamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e dal coordinatore dell'Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del comitato;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 663 del 18 aprile 2020, con cui il predetto Comitato tecnico-scientifico è stato modificato ed integrato;

Considerata la necessità, anche in vista della fase di ripresa graduale delle attività sociali, economiche e produttive in coordinamento con il comitato di esperti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, di rafforzare il Comitato tecnico-scientifico di cui al citato art. 2 dell'ordinanza n. 630 del 2020, così come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza n. 663 del 18 aprile 2020, con ulteriori esperti;

Vista la nota del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute prot. n. 23 del 7 maggio 2020;

Ritenuto di integrare il comitato con ulteriori esperte nel campo scientifico e accademico individuate nella prof.ssa Elisabetta Dejana, prof.ssa Rosa Marina Melillo, prof.ssa Flavia Petrini;

